

COMUNE DI BERGAMO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 O.d.G.

OGGETTO: Ordine del giorno presentata dalla consigliera Coter avente per oggetto: invito all'Amministrazione a non autorizzare l'attendamento di circhi e attività di spettacolo viaggiante che utilizzano animali esotici/selvatici e a modificare il regolamento relativo al benessere e alla tutela degli animali



Al Sindaco
Giorgio Gori
Al Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo
Ferruccio Rota

N. 200415447
U. 3/ F0003-20
del 10/2/2020

MOZIONE ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: attendamento circhi che utilizzino specie animali selvatiche o esotiche.
La sottoscritta Sonia Coter, Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle

PREMESSO

-che il circo è un'arte antica che merita di essere difesa e tramandata non più impiegando animali selvatici ed esotici, ma attraverso l'abilità di acrobati, giocolieri e clown;

-che i circhi viaggiano continuamente in Italia e all'estero, trasportando per migliaia di chilometri animali in gabbie e camion, forzandoli ad esibirsi per sopravvivere in condizioni che non hanno nulla in comune con le loro esigenze etologiche;

-che le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono molto spesso identificate come non idonee da riconosciute autorità scientifiche: la British Veterinary Association non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici/esotici possano essere soddisfatti nell'ambiente dei circhi itineranti;

-che il 6/6 2015 la Federazione dei Veterinari Europei (FVE), evidenziando che la natura selvatica degli animali detenuti in circhi e spettacoli viaggianti mal si sposa con la situazione di detenzione e cattività cui sarebbero costretti, ha espresso la propria posizione ufficiale e ha invitato i Governi di tutti gli Stati membri dell'Unione europea a proibire l'uso di animali selvatici nei circhi;

-che il rapporto EURISPES 2016 ha rilevato che il 71,4% degli italiani è contrario all'uso di animali nei circhi;

-che ad oggi sono più di 750 gli psicologi che hanno firmato il documento sulle valenze antipedagogiche dell'abuso degli animali in circhi, spettacoli e manifestazioni, documento nel quale vengono giudicati diseducativi per i bambini "...in quanto sollecitano una risposta incongrua divertita ed allegra alla pena, al disagio, all'ingiustizia ..." che gli animali sono costretti a subire in questi contesti per loro innaturali, privati della libertà e spesso indotti con metodi violenti a comportamenti contrari alle loro caratteristiche di specie;

-che raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise - il Governo si è impegnato a disincentivare l'utilizzo degli animali nei circhi e spettacoli itineranti; infatti già il 24/09/2013 il Senato della Repubblica aveva approvato, con parere favorevole del Governo stesso, l'Ordine del giorno n. 9/01014/35 che lo impegnava a realizzare "una riduzione progressiva dei contributi ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi";

-che il decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30/04/1985 n. 163", introduceva la valutazione dell'attività circense senza animali tra gli indicatori stimabili nel quadro dell'innovazione e qualificazione dell'offerta;

-che sempre più Paesi nel mondo hanno aderito al bando degli animali dai circhi, un numero in continua crescita anche in Europa: per esempio, solo per citare alcune capitali, Madrid vieta l'uso di animali selvatici nei circhi da aprile 2020 e Parigi lo ha vietato dal gennaio 2020;

-che l'8 gennaio 2020 la 7a Commissione permanente del Senato, ha impegnato il Governo a valutare, nell'ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS, tenendo conto di quanto già previsto dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e dalla legge 22 novembre 2017, n. 175, l'opportunità di disincentivare i circhi che utilizzano animali e che non si impegnino a non acquisirne di nuovi, garantendo un adeguato monitoraggio di tali processi di dismissione".

CONSIDERATO

- che la Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 recita: "Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'articolo 10: "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

- che la legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica – ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), che ha stabilito i criteri generali e i requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti, in funzione della tutela del loro benessere;

- che la CITES, nell'emanazione delle linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, ha sottolineato che "le indicazioni inerenti i requisiti minimi non devono essere considerate come una giustificazione o invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile;

- che la legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non

autorizzate) punisce chiunque maltratta gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche.


RILEVATO

- che l'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) prescrive ai Comuni di compilare un elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce al regolamento comunale la competenza a concedere le suddette aree;
- che la sicurezza di tutti i cittadini, ricadente sotto la responsabilità del Sindaco, viene talvolta messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da fughe o incendi che coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);
- che molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale NON SIANO PIÙ ACCOLTI spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di animali di specie selvatiche ed esotiche individuate dalla Commissione Scientifica CITES nel Regolamento del 2006 "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti";
- che molti Comuni, di cui ultimo in ordine di tempo, il Consiglio Comunale di Milano il 3 febbraio 2020 ha approvato il nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, dotandosi di uno strumento in grado di recepire una crescente sensibilità all'interno delle competenze conferite dalla normativa ai comuni;
- che anche il Comune di Bergamo nel 2017 si è dotato di REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI, dimostrando interesse e sensibilità verso la questione, ma nell'art. 11 comma 1 recita: " E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea e di spettacolo pubblico o privato, ad eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normate al successivo comma 7."
- che il comma 7 e 8 recitano limitazioni non più sufficienti a garantire quell'orientamento che, a livello nazionale ed internazionale, si sta sviluppando verso una crescente sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla tutela degli animali,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a non rilasciare autorizzazioni per l'attendamento sul territorio comunale di circhi e attività di spettacolo viaggiante con animali esotici/selvatici al seguito, delle specie indicate nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 2006;
- a modificare il Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali, estendendo il divieto di attendamento ai circhi e agli spettacoli itineranti, eliminando parte dell'art.11 comma 1 e precisamente le parole "ad eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normate al successivo comma 7."
- a emanare apposita ordinanza di divieto, in attesa delle modifiche al Regolamento;

Sonia Coter
Movimento 5 Stelle



08/02/2020